



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 177/2025

nel giudizio di pensione, iscritto nel registro di segreteria al n. **69082**
depositato il 27 gennaio 2023, proposto da:

Z. S. (C.F. OMISSIS), rappresentato e difeso congiuntamente e
disgiuntamente dagli avvocati Salvatore Brighina, Giovanni
Francesco Fidone e Silvia Stella ed elettivamente domiciliato presso lo
studio Fidone Associati in Catania in Piazza Michelangelo Buonarroti
n. 22 per mandato allegato al ricorso

contro

INPS, in persona del legale rappresentante, difesa dall'avv. Tiziana
Norrito e dall'avv. Francesco Gramuglia

e

- Presidenza della Repubblica, in persona del Presidente p.t.;

- Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in persona
del Presidente p.t.;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente
p.t.;

- Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana di

Palermo, in persona del Presidente p.t.;

- **Regione Siciliana**, in persona del Presidente p.t., rappresentata e

difesa dall'avv. Vincenzo Farina, elettivamente domiciliata presso

l'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana in Palermo in via

Caltanissetta n. 2/e

letti gli atti;

udite le parti all'udienza del 23 aprile 2025, come da verbale;

FATTO

1)- Con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente Z. S. ha premesso:

a)- di avere ricoperto il ruolo di Magistrato presso il Consiglio di

Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (d'ora in avanti

anche C.G.A.R.S.) di Palermo, per sei anni, essendo stato designato

dal Presidente della Regione; b)- ai sensi dell'art. 7 del d.lgs.

373/2003, ai componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa

designati dal Presidente della Regione, come il ricorrente, durante il

periodo di durata in carica *"si applicano le norme concernenti lo stato*

giuridico e il regime disciplinare dei magistrati del Consiglio di Stato",

sicché sono anch'essi magistrati amministrativi a tutti gli effetti; c)-

con sentenza n.686/2021 di questa Sezione della Corte dei Conti,

confermata dalla sentenza n.115 /2022 della Sezione di Appello, in un

caso analogo a quello in esame, è stato stabilito il principio alla

stregua del quale anche il componente del Consiglio di Giustizia

Amministrativa per la Regione siciliana (d'ora in avanti C.G.A.R.S.),

designato dal Presidente della Regione, ha diritto al trattamento

pensionistico per il periodo di lavoro prestato presso il Consiglio di

Giustizia Amministrativa.

Tanto premesso, dopo un'ampia illustrazione dei presupposti normativi e giurisprudenziali a fondamento delle tesi esposte in ricorso, di cui si tratterà in parte motiva, il ricorrente nel merito ha formulato le seguenti conclusioni: *"applicare e/o annullare gli atti adottati dalle amministrazioni ed anche il silenzio sulle molteplici richieste formulate e per l'effetto accogliere il ricorso ordinando alle Amministrazioni l'erogazione del trattamento pensionistico previsto sia dall'art.38 della Costituzione e sia dalla legge 335/95 in relazione all'articolo 1, comma 458, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. In subordine, condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento, come assegno accessorio, delle indennità previste dall'art.1 comma 458 legge n.147/2013. In ogni caso, ordinare l'erogazione delle somme non percepite dal mese di settembre 2022, comprensive di interessi e rivalutazione"*.

Con note del 22 novembre 2023 il ricorrente, in replica alle deduzioni delle parti resistenti, ha evidenziato che sussiste la legittimazione della Regione siciliana, tenuto conto peraltro del fatto che la designazione come componente del Consiglio di Giustizia Amministrativa è avvenuta con decreto del Presidente della Regione. Nel merito, ha precisato che *"Il ricorrente non ha mai richiesto il trattamento pensionistico ex artt. 19 e 20 della legge 335/1995, ma ha solo affermato in ricorso che ad un ex magistrato del CGA è stato corrisposto un trattamento pensionistico: come domanda accessoria, dunque, e come presupposto di diritto. Ma la domanda principale del ricorso ha come ad oggetto il diritto alla pensione!"*. Ha quindi concluso: *"Difatti sul piano*

costituzionale il bene protetto è rappresentato dal conseguimento della pensione al "minimo" e dunque le Amministrazioni di appartenenza devono garantire il suddetto trattamento (Corte Costituzionale ord.n.195/2000; sent.n.227/1997). In subordine sollevare la questione di legittimità costituzionale in ordine alla violazione degli artt.3, 38 e 97 della Costituzione per i motivi elencati e cioè la palese disparità di trattamento con i colleghi che non subiscono tale discriminazione e sia in relazione alla mancanza di trattamento previdenziale e pensionistico. Infine, se del caso, inviare gli atti alla Corte di Giustizia Europea in relazione alla palese violazione dell'art.4 dell'accordo quadro dei lavoratori in ordine alla discriminazione tra lavoratore a tempo determinato e lavoratore a tempo indeterminato".

Con note del 5 giugno 2024 il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: "In primo luogo accertare le responsabilità in ordine alla anomalia della configurazione giuridica del rapporto lavorativo, trattandosi di un rapporto contrattualizzato di fatto, mentre il ricorrente è stato assunto ai sensi dell'art.106 della Costituzione terzo comma e art.19 legge 186/82. In accoglimento delle ulteriori doglianze accogliere in questa fase le richieste ricorrenti in ordine all'obbligo della corresponsione delle somme relative al trattamento pensionistico, sia sotto il profilo retributivo che pensionistico, configurando il diritto alla pensione. Difatti sul piano costituzionale il bene protetto è rappresentato dal conseguimento della pensione al "minimo", e che dunque le Amministrazioni di appartenenza devono garantire il suddetto trattamento (Corte Costituzionale ord.n.195/2000; sent.n.227/1997). In subordine sollevare la questione di legittimità costituzionale in ordine alla

violazione degli artt.3, 38 e 97 della Costituzione per i motivi elencati e cioè la palese disparità di trattamento con i colleghi che non subiscono tale discriminazione e sia in relazione alla mancanza di trattamento previdenziale e pensionistico. Infine, se del caso inviare gli atti alla Corte di Giustizia Europea in relazione alla palese violazione dell'art.4 dell'accordo quadro dei lavoratori in ordine alla discriminazione tra lavoratore a tempo determinato e lavoratore a tempo indeterminato".

3)- L'INPS in memoria di costituzione ha dedotto l'infondatezza delle tesi del ricorrente, atteso che la domanda giudiziale, che è finalizzata alla declaratoria del diritto alla pensione ex art. 1, commi 19 e 20 della legge 335/1995, non può trovare accoglimento per difetto del requisito anagrafico. L'INPS ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.

4)- La Regione siciliana ha eccepito l'inammissibilità della domanda in considerazione della nullità della *vocatio in ius* della Regione stessa, in quanto priva di soggettività unitaria; ha chiesto di dichiarare inammissibile e comunque di rigettare il ricorso

5)- Nel corso del giudizio il ricorrente ha formulato istanze cautelari, che sono state dichiarate inammissibili.

6)- Dopo lo scambio di memorie, all'udienza del 23 aprile 2025, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c. in considerazione della particolare complessità della controversia.

DIRITTO

Il ricorso non può trovare accoglimento.

1)- In via preliminare, va precisato che la giurisdizione di questa Corte può riguardare esclusivamente il rapporto previdenziale e, diversamente da quanto prospettato negli scritti difensivi del ricorrente, non può estendersi ai profili concernenti il rapporto di lavoro.

La giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni, infatti, ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del *petitum sostanziale* e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (Cassazione civile sez. un., 20/04/2015, n.7958. Pertanto, il giudice contabile può esaminare le vicende relative al momento della cessazione del rapporto di lavoro ma tale cognizione è ammessa soltanto per i profili necessari per stabilire la sussistenza o meno del diritto a pensione, che deve essere il bene della vita richiesto dal ricorrente. (SS.UU.,n. 7958/2015).

Inoltre, non risultano ammissibili dinanzi alla Corte dei Conti le questioni poste dalla parte ricorrente in ordine alle vicende e alla qualificazione del tipo di rapporto intercorso con il C.G.A.R.S. Sul punto, si richiama l'orientamento della Suprema Corte, che ha chiarito che appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto e non a quella della Corte dei conti l'azione diretta ad ottenere, per esempio, l'annullamento dell'atto di mutamento del titolo di risoluzione del rapporto di lavoro o il conseguente ripristino del

titolo originario o comunque finalizzata a censurare l'operato del datore di lavoro; deve altresì escludersi che rientri tra i poteri del giudice contabile emettere pronunce a carattere caducatorio od annullatorio (cfr. SS.UU. n. 22730/2011).

2)- Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione della Regione siciliana, che ha dedotto l'inammissibilità della sua *vocatio in ius* sul presupposto che la Regione sarebbe priva di "una propria soggettività unitaria", dovendosi questa riconoscere esclusivamente ai singoli Assessorati.

La Corte osserva che è dirimente nel presente giudizio il fatto che le doglianze del ricorrente riguardano il trattamento pensionistico, che deriverebbe dallo svolgimento delle funzioni di Consigliere presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana proprio a seguito di designazione da parte del Presidente della Regione siciliana.

E' quindi evidente che la fattispecie non riguarda l'attività di uno degli Assessorati regionali ma direttamente atti e fatti riferibili alla Presidenza della Regione siciliana, che è l'unico soggetto legittimato.

E' peraltro significativo che -come dimostrato documentalmente dal ricorrente- proprio con riguardo alle problematiche concernenti la sua designazione a componente del C.G.A.R.S., nel contenzioso svoltosi dinanzi al giudice amministrativo sia in primo che in secondo grado (ivi definito con sentenza n. 163 del 2016 del C.G.A.R.S.) si è direttamente costituita la Presidenza della Regione siciliana, senza che sia mai stato eccepito alcunché in merito a un asserito difetto di

legittimazione passiva.

3)- Nel merito, le domande del ricorrente non possono trovare accoglimento per le ragioni che si esporranno.

Va premesso che la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei cd. componenti laici del C.G.A.R.S. non si occupa specificamente del profilo previdenziale. Nello specifico, il ricorrente è stato componente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana per la durata di sei anni dal mese di settembre 2016 fino al mese di settembre 2022 ai sensi dell'art. 19, comma 1 n. 2), della L. n. 186/1982 e del D.lgs. n. 373/2003. In particolare, l'art. 1 del D.Lgs. 373/2003 prevede, in attuazione dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, che il C.G.A.R.S. esercita funzioni consultive e giurisdizionali nella Regione Siciliana ed è composto da due Sezioni, con funzioni, rispettivamente, consultive e giurisdizionali, che costituiscono a tutti gli effetti Sezioni staccate del Consiglio di Stato. Ai sensi degli artt. 3, 4 e 6 del D.Lgs. 373/2003, entrambe le Sezioni del C.G.A.R.S. sono composte anche da soggetti *"in possesso dei requisiti di cui all'articolo 106, terzo comma, della Costituzione per la nomina a consigliere di Cassazione ovvero di cui all'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186"*, alla cui designazione *"provvede il Presidente della Regione Siciliana"*. Il successivo art. 7 stabilisce che, ai componenti designati dal Presidente della Regione, durante il periodo di durata in carica (dalla durata massima di sei anni e non rinnovabile) *"si applicano le norme concernenti lo stato giuridico e il regime disciplinare dei magistrati del*

Consiglio di Stato”.

3a)- In considerazione dell’assenza di una disciplina previdenziale specifica, tenuto conto comunque del fatto che la Regione siciliana ha versato contributi presso la gestione pubblica dell’INPS in ragione dell’espletamento da parte del ricorrente delle funzioni di componente del C.G.A.R.S. e per l’intera durata del relativo mandato, le uniche norme, ad oggi vigenti, che potrebbero costituire il riferimento normativo per scrutinare la domanda del ricorrente, sono rappresentate dal comma 19 e dal comma 20 dell’art. 1 della legge n. 335 del 1995, alla luce dell’art. 24, comma 7, D.L. 201/2011.

Sulla base di tali disposizioni, va tuttavia rilevato che, se è vero che la Regione ha versato i contributi previdenziali per il periodo corrispondente all’esercizio delle funzioni da parte del ricorrente, è pur vero che lo stesso non ha maturato ad oggi il requisito anagrafico necessario per l’accesso al trattamento pensionistico nell’ambito della gestione pubblica dell’INPS.

La domanda, dunque, va respinta.

Lo stesso ricorrente, peraltro, ha sostanzialmente ammesso nelle sue memorie che ad oggi la domanda non ha diretti riferimenti normativi, tanto che viene prospettata l’esigenza di sollevare questione di legittimità, come infra si esporrà.

3b)- Non appare poi pertinente il richiamo della sentenza n. 115/2022 della locale sezione di appello di questa Corte, che riguarda una fattispecie non sovrapponibile a quella odierna, poiché il ricorrente in quella vicenda già fruiva di pensione come ex dirigente regionale e,

sussistendo requisiti di anzianità e contribuzione, chiedeva l'ulteriore trattamento come ex componente del C.G.A.R.S.. La Corte ivi si è dunque occupata della questione del cumulo di due diversi trattamenti pensionistici alla luce dell'art. 130 del D.P.R. 29/12/1973, n. 1092.

4)- In realtà, il ricorrente, nella consapevolezza della carenza dei requisiti per l'immediata ammissione al trattamento pensionistico ai sensi della legge n. 335 del 1995, ha invocato l'applicazione dell'art. 38 Cost., tanto che -in virtù di tale disposizione costituzionale- ha chiesto il riconoscimento del diritto a pensione.

Va però rilevato che il diritto al trattamento pensionistico non può farsi discendere direttamente da un parametro costituzionale, cioè dall'art. 38 Cost., che di per sé reca solo una normativa di principio, come peraltro affermato dalla giurisprudenza costituzionale (da ultimo, Corte cost., sent. 234/2020), posto che la concreta attuazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore.

Appartiene infatti alla discrezionalità del legislatore stabilire i criteri e i parametri delle prestazioni pensionistiche, attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze finanziarie pubbliche, poiché l'adequatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili (sentenza n. 316 del 2010; ordinanza n. 256 del 2001).

Nella prospettiva della discrezionalità del legislatore, si è affermato che il principio di adeguatezza enunciato nell'art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale dell'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici o un automatismo tra

retribuzione e pensione. Tuttavia, la discrezionalità legislativa deve osservare un vincolo di ragionevolezza, fondato su «*un progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell'art. 3, secondo comma, Cost.*» (sentenza n. 70 del 2015).

Non si ravvisano nondimeno i presupposti per la formulazione di una questione di legittimità costituzionale, come richiesto da parte ricorrente “*in ordine alla violazione degli artt.3, 38 e 97 della Costituzione per i motivi elencati e cioè la palese disparità di trattamento con i colleghi che non subiscono tale discriminazione e sia in relazione alla mancanza di trattamento previdenziale e pensionistico*”.

Il Giudice osserva che, in effetti, -come sopra esposto- allo stato non c'è una disciplina specifica del trattamento pensionistico dei membri del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, designati dal Presidente della Regione. Deve dunque applicarsi la disciplina generale contenuta nei commi 19 e 20 dell'art. 1 della legge n. 335 del 1995, con la conseguenza che, come esposto dall'INPS, il trattamento pensionistico ad oggi non potrebbe essere erogato in favore del ricorrente per difetto del requisito anagrafico.

L'accoglimento delle domande del ricorrente, dunque, presupporrebbe un intervento del legislatore oppure -come sollecitato negli scritti difensivi- una pronuncia additiva o manipolativa della Corte Costituzionale, al fine di colmare un vuoto normativo, asseritamente illegittimo.

E' chiaro che attraverso la questione di legittimità costituzionale si chiederebbe alla Corte di pronunciarsi in merito all'asserita

illegittimità di siffatto difetto normativo; si solleciterebbe quindi uno

scrutinio da parte della Consulta sulla discrezionalità del legislatore.

Va tuttavia rammentato che l'art. 28 della legge n. 87/1953 ha voluto

ribadire e specificare il limite già desumibile dall'art. 134 Cost.,

stabilendo all'art. 28 che il controllo di legittimità della Corte «*esclude*

ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere

discrezionale del Parlamento». La citata disposizione, in particolare,

individua due ipotesi distinte, che costituiscono due specificazioni

della natura del controllo di legittimità previsto dalla Costituzione; si

tratta da un lato degli ambiti liberi da vincoli costituzionali, come tali

sottratti a un controllo per assenza di un parametro invocabile;

dall'altro, viene a rilievo il divieto di sindacare la facoltà del

legislatore di scegliere fra diverse modalità possibili per dare

attuazione a un precetto costituzionale.

Invero, la giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale, con

riferimento ai principali profili della materia (natura e ammontare dei

contributi previdenziali, adeguatezza delle prestazioni ai sensi

dell'articolo 38 Cost., limitazione di benefici precedentemente

riconosciuti, tutela dell'affidamento dei singoli e sicurezza giuridica)

ha tenuto conto dell'evoluzione della legislazione pensionistica, che è

stata segnata dall'inversione di tendenza operata a partire dalla

seconda metà degli anni '80 a fronte dell'espansione eccessiva della

spesa e della necessità di garantire la sostenibilità di lungo periodo

del sistema.

La Corte Costituzionale ha quindi valorizzato il principio del

bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali legati alla tutela previdenziale e alla solidarietà nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie; ciò è tanto più vero alla luce dell'art. 81 Cost. come modificato nel 2012.

Già nelle sentenze n.180/1982 e n.220/1988 la Corte ha affermato il principio della discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali e dei presupposti, avuto riguardo alla disponibilità delle risorse finanziarie. Le scelte del legislatore sono state tuttavia censurate dalla Corte, laddove la normativa si presenti manifestamente irrazionale (sentenze n.73/1992, n.485/1992 e n.347/1997).

Tanto premesso, l'assenza di disposizioni specifiche nel senso invocato dal ricorrente non permette di ravvisare un palese contrasto con i principi costituzionali evocati, non potendosi il giudice costituzionale sostituire alla discrezionalità del legislatore nella disciplina dei trattamenti previdenziali.

Va poi precisato che la situazione dei componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana risulta così peculiare, per cui non si ravvisano profili di irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre categorie evocate da parte ricorrente, fra le quali, innanzitutto, gli altri membri del Consiglio di Stato e i componenti del C.G.A.R.S. provenienti dai ruoli del Consiglio di Stato (per concorso o per nomina governativa).

Sul punto, concordando con quanto già espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza n. 6282 del 2021, va osservato che vi è una

palese differenza tra i consiglieri di Stato e i componenti del C.G.A.R.S. designati dal Presidente della Regione siciliana. Invero, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 373 del 2003, questi ultimi, durante il mandato presso il C.G.A.R.S., godono del "medesimo stato giuridico dei consiglieri di Stato". Il Consiglio di Stato ha però sottolineato che: *"Nondimeno, la relazione tra i due distinti rapporti deve trovare la giusta collocazione nel senso che va tenuto fermo il rapporto organico su cui si fonda l'esercizio delle funzioni consultive e giurisdizionali del componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa, a sua volta indissolubilmente legato all'organo investito delle "funzioni consultive e giurisdizionali nella Regione siciliana, ai sensi dall'articolo 23 dello Statuto speciale" ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 373 del 2003). Rispetto al rapporto organico il rapporto di servizio si pone invece in posizione accessoria. Ciò si desume dall'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 373 del 2003, il quale dispone che al medesimo componente si applicano "durante il periodo di durata in carica" le norme concernenti lo status giuridico ed economico del consigliere di Stato. Le norme sullo stato giuridico ed economico vanno quindi a disciplinare i contenuti del rapporto di servizio del componente laico per tutta la durata della carica, la quale deve comunque svolgersi presso il Consiglio di giustizia amministrativa e per il periodo di sei anni, senza possibilità di conferma, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, d.lgs. n. 373 del 2003. Se dunque il componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa è equiparato al consigliere di Stato, egli intanto lo è nella misura in cui sia investito delle funzioni spettanti dell'organo previsto dallo statuto speciale della Regione siciliana ed espressione del principio di specialità che ne*

costituisce la ragione fondante”.

La medesima sentenza n. 6282 del 2021 del Consiglio di Stato chiarisce che: *“La modalità di reclutamento prevista per i componenti laici del Consiglio di giustizia amministrativa si colloca pertanto nell'alveo della figura del magistrato onorario, individuata in base all'art. 106 Cost. in antitesi al magistrato togato o di carriera, selezionato a differenza di quest'ultimo non già mediante prove di concorsi finalizzate a verificare del grado di preparazione culturale e tecnico-giuridica per svolgere la funzione giurisdizionale, ma per i meriti acquisiti nell'esercizio nella carriera accademica o nell'attività forense, e per l'attitudine così maturata ad assumere l'ufficio di giudice”.*

Va dunque escluso che dallo status magistratuale, di natura speciale proprio dei componenti del C.G.A.R.S. designati dal Presidente della Regione, possa farsi discendere la qualifica di dipendente pubblico, trattandosi invece di un rapporto di servizio onorario.

5)- Non si ravvisano infine i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, richiesto dalla parte ricorrente. In primo luogo, infatti, il parametro evocato dal ricorrente, che sarebbe l'art. 4 dell'Accordo quadro dei lavoratori, riguarda il rapporto di lavoro e non quello pensionistico e previdenziale. Sul punto, si ribadisce che la giurisdizione di questa Corte non può investire i profili del rapporto di lavoro. In secondo luogo, la peculiarità del procedimento di nomina del componente di designazione regionale del C.G.A.R.S. e la specificità delle sue funzioni giurisdizionali non consentono di ravvisare l'assimilabilità ai

lavoratori di cui al citato Accordo quadro.

6)- Va poi respinta la domanda con la quale il ricorrente ha chiesto il riconoscimento delle indennità previste dall'art. 1, comma 458, della legge n. 147 del 2013. Va osservato che il citato comma 458 dispone che: *"L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità"*. Nel caso di specie, non si ravvisano i presupposti per l'applicazione di tale normativa, richiamata in ricorso senza alcuno specifico approfondimento, che peraltro attiene più precisamente alle indennità piuttosto che al trattamento previdenziale.

7)- In conclusione, il ricorso va respinto.

La complessità e la novità delle questioni esaminate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite dell'intero giudizio (incluse le fasi cautelari).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-rigetta il ricorso;

-compensa le spese di lite;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta

per il deposito della sentenza;

Così deciso in Palermo, in data 23 aprile 2025

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositato nelle forme di legge

Palermo, 20 giugno 2025

Pubblicata il 20 giugno 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)